



Unione delle Camere Penali Italiane

Osservatorio sull'Errore Giudiziario

PROPOSTA DI LEGGE DI MODIFICA DELL' ART. 314 C.P.P.

- **Modifica all'articolo 314 comma 1 C.P.P., in relazione alla previsione del dolo e della colpa grave quale causa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo per ingiusta detenzione.**
- **Modifica all'art. 314 comma 2 C.P.P. in relazione alla mancata previsione degli artt. 274 e 275 C.P.P. quali norme la cui violazione nell'emissione e mantenimento della misura cautelare determina il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione.**
- **Modifica dell'art. 314 C.P.P. in relazione alla mancata previsione della "ingiusta detenzione esecutiva" .**

L'art. 5 CEDU tutela il diritto di ciascun individuo alla libertà ed alla sicurezza ed al suo quinto paragrafo prevede che ogni persona vittima di arresto o detenzione in violazione di una delle disposizioni dell'articolo stesso ha diritto ad una riparazione.

In nome del principio di sussidiarietà, l'art. 5 CEDU pone un obbligo degli Stati contraenti di prevedere all'interno del proprio ordinamento uno strumento che, con una disciplina certa e puntuale, renda effettivo il diritto ad un indennizzo riparatore per i casi di illegittima restrizione della libertà.

Nel nostro ordinamento tale strumento è stato introdotto con il nuovo codice di procedura penale agli articoli 314 e 315 c.p.p., in armonia con la direttiva 100

Unione Camere Penali Italiane

Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma
Tel +39 06 32500588 - segreteria@camerepenali.it - www.camerepenali.it
C.F. 05386821002 - P.I. 08989681005

Osservatorio sull'Errore Giudiziario



della legge delega, dove il legislatore ha previsto, accanto alla riparazione del classico errore giudiziario, vale a dire del giudicato erroneo, anche la riparazione per la “ingiusta detenzione”.

Come è noto, l’articolo 314 c.p.p. individua due diversi profili di ingiustizia della detenzione, l’uno sostanziale ricomprendente le ipotesi in cui l’imputato abbia sofferto un periodo di custodia cautelare e sia stato, successivamente, prosciolto, con sentenza irrevocabile (comma 1), l’altro formale allorché l’imputato sia stato sottoposto alla misura custodiale con un provvedimento emesso o mantenuto *contra legem* (comma 2).

In particolare, il comma 2 riconosce il diritto alla riparazione quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la misura sia stato emesso o mantenuto in assenza delle condizioni di applicabilità previste dagli articoli 273 e 280 c.p.p.. Sullo specifico punto vi è da rilevare che l’attuale formulazione della norma appare più restrittiva del testo originario proposto nel progetto di riforma del codice curato dalla Commissione Pisapia, laddove il diritto alla riparazione veniva ricondotto alla insussistenza delle “*condizioni idonee a legittimarlo*” (il provvedimento applicativo). La sostituzione di tale espressione con quella adottata nel testo definitivo dal Governo è stata giustificata con la necessità di “*evitare una formulazione troppo ampia e generica e per evitare, attraverso l’implicito richiamo anche*



all'articolo 274, una eccessiva dilatazione dell'istituto". Tuttavia, la limitazione dell'ambito di operatività del secondo comma dell'articolo 314 appare in alcun modo giustificabile per le ragioni che di qui a poco verranno esposte e senza dubbio, al pari della previsione di cause ostative riconducibili al comportamento tenuto dall'istante, non appare conforme ai dettami dell'art. 5 CEDU.

Nonostante i numerosi interventi della Corte Costituzionale abbiano, nel tempo, ampliato le maglie dell'istituto, la volontà sottesa alla presente proposta di legge è quella di ottenere un pieno adeguamento della nostra *"riparazione per ingiusta detenzione"* al ben più ampio ed incondizionato ambito di tutela garantito dalla CEDU che, genericamente, fa riferimento ad "ogni arresto o detenzione", anche connesso alla fase di esecuzione della pena e dunque a vicende successive alla sentenza di condanna. Il necessario allineamento tra ordinamento interno ed ordinamento europeo sarà possibile solo tramite una modifica che interessa i primi due commi dell'art. 314 C.P.P., e dunque sia le ipotesi di ingiustizia sostanziale, che di illegittimità formale della detenzione.

Il comma 1 dell'art. 314 c.p.p. dovrà essere modificato eliminando la previsione delle condizioni ostative alla riparazione del "dolo o colpa grave"-



oggi peraltro applicate in virtù di una giurisprudenza interpretativa anche al secondo comma dell'art. 314 C.P.P..

Soltanto l'ordinamento italiano prevede il dolo o la colpa grave quali limiti alla riparazione per ingiusta detenzione e, in particolare, la previsione, nella normativa interna, di cause ostative si pone in contrasto con l'art. 5 CEDU che sancisce il diritto alla compensazione in ogni caso di detenzione illegale, a prescindere dal comportamento tenuto dall'istante.

La frizione tra diritto interno e diritto CEDU, sussistente già solo per l'indicazione della causa ostativa del dolo – che, tuttavia è astrattamente legittimabile con il principio di auto-responsabilità e solidarietà – si fa tanto più illogica ed illegittima nella previsione quale causa ostativa della “colpa grave”, concetto talmente evanescente e generico da essersi prestato ad interpretazioni a tal punto estensive, da parte della Corte di legittimità, da avere oggi una portata applicativa limitatissima e da porlo irrimediabilmente in contrasto con i diritti garantiti dalla CEDU.

Il comma 2 dell'art. 314 C.P.P. dovrà poi essere modificato aggiungendo – accanto agli artt. 273 e 180 C.P.P. - la previsione degli artt. 274 e 275 C.P.P. come norme che, violate emettendo o mantenendo una misura cautelare, legittimano la riparazione all'ingiusta detenzione.



Attualmente, il diritto all'indennizzo è circoscritto alle sole ipotesi di custodia cautelare assunta o mantenuta in assenza di condizioni generali di applicabilità di cui all'art. 273 C.P.P., ovvero carenza di gravi indizi di colpevolezza e cause di estinzione del reato o della pena e di cui all'art. 280 C.P.P. ovvero al di fuori dei limiti edittali. Senza alcuna logica – ed in aperto contrasto col l'art. 5 CEDU – la tassativa formulazione dell'art. 314 C.P.P. non consente la riparazione per ingiusta detenzione nelle ipotesi di misura custodiale emessa o mantenuta in assenza o in violazione delle condizioni di cui all'art. 274 C.P.P., cioè in carenza di esigenze cautelari, e di cui all'art. 275 C.P.P., cioè in violazione dei criteri di adeguatezza e proporzionalità della misura rispetto alle esigenze cautelari ed al fatto di reato.

L'omessa previsione degli artt. 274 e 275 C.P.P. non può essere giustificata con l'esigenza di scollegare il diritto alla riparazione dal sindacato sulla ricorrenza di quelle condizioni in cui maggiormente si esprime il libero apprezzamento del giudice perché, evidentemente, anche nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza il giudice gode dello stesso potere di libero apprezzamento, sia perché i criteri di proporzionalità ed adeguatezza, nel guidare la scelta della misura da parte del giudice, sono posti necessariamente a limite della sua discrezionalità. Una custodia cautelare applicata sebbene altra misura meno afflittiva quale il divieto di avvicinamento alla vittima fosse ugualmente idonea a contenere le esigenze cautelari, come pure una custodia cautelare applicata



in assenza di esigenze cautelari, ma solo in considerazione della gravità del fatto e del suo risalto mediatico rappresentano situazioni di privazione della libertà *ab initio* illegittima che – al pari di quelle già previste dall’art. 314 C.P.P. - devono consentire il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione. L’introduzione del richiamo, accanto agli artt. 273 e 280 C.P.P., anche agli artt. 274 e 275 C.P.P. nel secondo comma dell’art. 314 C.P.P., consentirà un più pieno ed effettivo allineamento della normativa interna all’art. 5 CEDU ed al suo ambito di tutela.

Si rappresenta, infine, la necessità di intervenire ulteriormente sull’art. 314 c.p.p. con l’introduzione di un comma 3 bis, onde finalmente ricondurre nell’orizzonte normativo della riparazione dell’ingiusta detenzione le vicende dell’esecuzione della pena, posteriori alla condanna e connesse al reato o alla pena, sancendo che “ ***Il diritto alla riparazione spetta altresì al condannato a pena detentiva definitiva per la detenzione patita a causa di ordine di esecuzione affetto da illegittimità, originaria o sopravvenuta***”.

A quasi 30 anni dalla pronuncia additiva della Corte Costituzionale n.310 del 25/07/1996 - che ha dichiarato l’ Illegittimità dell’art. 314 c.p.p. nella parte in cui non prevede il diritto all’equa riparazione, anche, per la detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione - è ora di rimediare ad una scelta del Legislatore delegato che il Giudice delle Leggi ha



valutato quale autonoma ed arbitraria, ingiustificata anche alla luce della legge delega (art. 2 , comma 1, punto 100), in contrasto con gli art. 3 e 24 Cost. e in violazione dell'art. 5 CEDU, che prevede espressamente il diritto alla riparazione a favore della vittima di arresto o di detenzioni ingiuste, senza distinzione di sorta. D'altra parte la Giurisprudenza di legittimità, dopo un'iniziale orientamento volto a circoscrivere la portata della declaratoria di illegittimità costituzionale, ormai riconosce pressochè unanimemente il diritto alla riparazione ai sensi dell'art. 314 c.p.p. anche ove l'ingiusta detenzione patita derivi da vicende successive alla condanna connesse all'esecuzione della pena, a causa di un errore da parte dell'Autorità procedente al quale non abbia concorso un comportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato, con ampi richiami alle pronunce della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in tema di detenzione ingiusta (soprattutto con riferimento alla liberazione anticipata), tutte convergenti nel senso della più ampia tutela in caso di ingiusta detenzione per errore nella fase di esecuzione della pena.

La S.C. ha altresì riconosciuto rilevanza, ai fini della riparazione, all'ingiustificato ritardo nella adozione di una decisione che determina la scarcerazione, ovvero ad un ritardo imputabile eventualmente anche al personale di cancelleria e segreteria nell'esecuzione del provvedimento di scarcerazione, parlando in tal caso di illegittimità sopravvenuta dell'originario ordine di esecuzione.



L'ingiusta detenzione "esecutiva". Casistica

Corte Costituzionale sentenza 310/1996 – Ordine di esecuzione adottato sulla falsa premessa della definitività della sentenza di condanna. Illegittimità costituzionale dell'art. 314 c.p.p. nella parte in cui non prevede il diritto all'equa riparazione anche per la detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione. ...

“L'obliterazione della ingiusta detenzione patita in seguito a ordine di esecuzione illegittimo costituisce una autonoma ed arbitraria scelta del legislatore delegato - contrastante con gli artt. 3 e 24 della Costituzione - alla quale questa Corte deve ovviare con la dichiarazione della illegittimità costituzionale dell'art. 314 cod. proc. pen., nella parte in cui non include questa fattispecie fra le situazioni che fanno sorgere il diritto alla equa riparazione.”

Massima. È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3, comma primo, Cost. e dell'art. 24, comma quarto, Cost., l'art. 314 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede il diritto all'equa riparazione anche per la detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione, sia perché la



diversità di trattamento della situazione sofferta da chi abbia subito la detenzione a causa di una misura cautelare (che in prosieguo sia risultata iniqua) e chi sia rimasto vittima di un ordine di carcerazione arbitrario non è tale da giustificare un trattamento così discriminatorio, al punto che la prima situazione venga qualificata ingiusta e meritevole di equa riparazione e la seconda venga, invece, dal legislatore completamente ignorata, tenuto conto che l'ordine di carcerazione illegittimo offende la dignità della persona in misura non minore della detenzione cautelare ingiusta; sia perché l'omissione del legislatore risulta ingiustificata, anche alla luce dei principi e criteri direttivi dettati per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, laddove è prefigurata (art. 2, comma primo, n. 100, della legge n. 81 del 1987), accanto alla riparazione dell'errore giudiziario, anche la riparazione per l'"ingiusta detenzione", nonché laddove (art. 2 della legge n. 81 del 1987, comma primo, prima proposizione) si prevede l'adeguamento del nuovo codice alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale, in considerazione del fatto che la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (resa esecutiva con legge n. 848 del 1955) prevede espressamente, all'art. 5, il diritto alla riparazione a favore della vittima di arresto o di detenzioni ingiuste senza distinzione di sorta.



Cass. pen., Sez. IV, Sent., (data ud. 29/10/2024) 21/11/2024, n. 42632 -

Illegittima mancata sospensione dell'ordine di esecuzione.

Periodo di detenzione: dall'esecuzione dell'ordine non sospeso al provvedimento del giudice dell'esecuzione che accerta l'illegittimità e dispone l'immediata liberazione del condannato (21 giorni) - Corte App. Salerno rileva la illegittimità della mancata sospensione ritenuta dal giudice dell'esecuzione; ritiene che tale errore ha determinato modalità di esecuzione della pena ingiuste (in carcere invece che in regime di affidamento in prova); riconosce il diritto all'indennizzo ancorchè il periodo di detenzione ingiusto sia stato computato nel calcolo del fine pena (e dunque in un caso in cui la privazione della libertà personale non si è protratta per un periodo superiore alla pena inflitta).

“Questa Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire che la sentenza della Corte costituzionale n. 310 del 1996 non consente di differenziare in modo radicale la situazione di chi abbia subito ingiusta detenzione a causa di una misura cautelare che in seguito sia risultata ingiusta, rispetto a quella di chi sia rimasto vittima di un ordine di esecuzione errato. Più precisamente, non consente di differenziare le due situazioni fino al punto di ritenere che la prima sia ingiusta e meritevole di equa riparazione e la seconda debba essere, invece, ignorata. ... Come opportunamente sottolineato ... "il principio secondo il quale



il diritto all'indennizzo non è configurabile ove la mancata corrispondenza tra pena inflitta e pena eseguita sia determinata da vicende, successive alla condanna, che riguardano la determinazione della pena eseguibile, poggia unicamente su una lettura della sentenza costituzionale che non pare né obbligata né persuasiva". Tale orientamento, infatti, "lascia intravedere una qual certa sovrapposizione tra i piani della irrevocabilità della condanna e quello della definitività della pena" e, nel vigente sistema processuale, che attribuisce grande spazio agli interventi del giudice dell'esecuzione e del magistrato di sorveglianza sul trattamento sanzionatorio, questi piani non appaiono coincidenti, non essendo coincidenti "i concetti di pena definita da pronuncia irrevocabile e di pena definitiva (per tale potendosi intendere solo quella determinata all'esito della complessiva gestione giudiziale del trattamento sanzionatorio) ... È stato così confermato il principio di diritto secondo il quale "anche le vicende della fase dell'esecuzione della pena rilevano ai fini della applicabilità dell'istituto disciplinato dall'art. 314 cod. proc. pen., ma sempre che da esse derivi una ingiustizia della detenzione patita che si innesta su un errore dell'autorità procedente (errore che, per definizione, non può mai rinvenirsi nell'esercizio di un potere di apprezzamento discrezionale e che, quindi, va ricercato nelle eventuali violazioni di legge".



Cass. pen., Sez. IV, Sent., (data ud. 22/02/2024) 24/04/2024, n. 17120 –

FATTISPECIE: illegittima revoca di decreto di sospensione con ripristino dell'ordine di esecuzione.

La Corte di Appello di Napoli rigetta la domanda di riparazione sul presupposto che l'ordine di esecuzione in questione, al momento della sua emissione e prima dell'intervento della Corte Costituzionale non poteva considerarsi erroneo o illegittimo, in quanto conforme al diritto all'epoca vivente - Annullamento con rinvio. *"...si deve qui ribadire il principio secondo cui il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione è configurabile anche quando la restrizione della libertà derivi da vicende successive alla condanna, connesse alle modalità di esecuzione della pena, a causa di un errore dell'autorità che procede all'emissione dell'ordine di esecuzione al quale non abbia concorso un comportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato ..."*

Cass. pen., Sez. IV, Sent., (data ud. 13/12/2023) 14/03/2024, n. 10671 -

Detenzione subita in eccedenza in conseguenza del tempo trascorso fra la data in cui il provvedimento che riconosce la continuazione avrebbe dovuto essere depositato (sebbene termine ordinatorio) e la data in cui detto provvedimento era stato effettivamente depositato. *"... l'ingiustizia della detenzione che determina il diritto alla riparazione deve ritenersi configurabile anche nel caso in cui vi sia un ingiustificato e significativo ritardo da parte dell'autorità"*



giudiziaria nell'adozione di una decisione che determina la scarcerazione, ovvero un ritardo, imputabile eventualmente anche al personale di cancelleria e segreteria, nell'esecuzione del provvedimento di scarcerazione, posto che anche in tali casi si determina, secondo la giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, una illegittimità sopravvenuta dell'ordine di esecuzione originario"

Cass. pen., Sez. IV, Sent., (data ud. 10/05/2023) 26/07/2023, n. 32362 - Ordine

di esecuzione successivamente annullato per errore di persona "... vicende che attengono all'ingiusta detenzione c.d. "esecutiva", nella nozione introdotta dalla sentenza n. 310/1996 della Corte Costituzionale, la quale, come noto, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 314 c.p.p., "nella parte in cui non prevede il diritto all'equa riparazione anche per la detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione"; pronuncia che il diritto vivente ormai interpreta nel senso che le vicende dell'esecuzione non sono estranee all'orizzonte della riparazione dell'ingiusta detenzione, sempre che da esse derivi una ingiustizia della detenzione patita che si innesti su un errore (in violazione di legge) dell'autorità procedente, errore cui non abbia dato causa l'interessato con dolo o colpa grave."

Cass. pen., Sez. IV, Sent., (data ud. 24/05/2023) 05/06/2023, n. 24032 -

Ritardata esecuzione dell'ordinanza che, concedendo l'affidamento in prova, dispone la scarcerazione del detenuto - 49 giorni. Necessità di accertare le



ragioni per le quali si è data esecuzione al provvedimento a distanza di 49 giorni dal suo deposito: ai fini della riparazione può assumere rilievo un tale ritardo.

Annullamento con rinvio. Cass. pen., Sez. IV, Sent., (data ud. 01/12/2021) 22/03/2022, n. 9721 –

"Tra i casi in cui, in applicazione della sentenza n. 310 del 18-25 luglio 1996 della Corte costituzionale, si è riconosciuta la sussistenza del diritto alla equa riparazione anche nel caso di detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., e violazione dell'art. 5 della Convenzione EDU che prevede il diritto alla riparazione a favore della vittima di arresto o di detenzioni ingiuste senza distinzione di sorta, rientra anche, naturalmente ove ricorrano le condizioni di cui agli artt. 314 e 315 c.p.p., l'ipotesi di mancata sospensione della esecuzione della pena detentiva, pari o superiore a tre anni di reclusione, inflitta per fatto commesso e con accertamento avvenuto prima dell'entrata in vigore della L. 9 gennaio 2019, n. 3 (recante "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici"), il cui art. 1, comma 6, lett. b), è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 32 del 12-16 febbraio 2020 "in quanto interpretato nel senso che le modificazioni introdotte alla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis, comma 1,



(Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) si applichino anche ai condannati che abbiano commesso il fatto anteriormente all'entrata in vigore della L. n. 3 del 2019, in riferimento alla disciplina delle misure alternative alla detenzione previste dal Titolo I, Capo VI, della L. n. 354 del 1975, della liberazione condizionale prevista dagli artt. 176 e 177 c.p. e del divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione previsto dall'art. 656 c.p.p., comma 9, lett. a)".

Corte di Cassazione, Penale, Sezione 4, Sentenza del 01-07-2021, n. 25092

Riparazione per l'ingiusta detenzione - In genere - Vicende relative all'esecuzione della pena - Rilevanza ai fini dell'applicabilità dell'art. 314 cod. proc. pen. - Sussistenza - Condizioni –

Fattispecie. In tema di ingiusta detenzione, il diritto alla riparazione è configurabile anche ove l'ingiusta detenzione patita derivi da vicende successive alla condanna, connesse all'esecuzione della pena, purché sussista un errore dell'autorità procedente, e non ricorra un comportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato che sia stato concausa dell'errore. Nella fattispecie la Corte ha ritenuto infondato il ricorso avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di riparazione, ritenendo non configurabile un errore dell'autorità procedente, in relazione alla detenzione sofferta in esecuzione della pena inflitta con una sentenza irrevocabile, per la quale era stato successivamente



concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, rilevando che l'errore dell'autorità procedente non può derivare dall'esercizio di un potere discrezionale, essendo configurabile soltanto nei casi di violazioni di legge.

Corte di Cassazione, Penale, Sezione 4, Sentenza del 06-12-2021, n. 44978

Riparazione per l'ingiusta detenzione - Ordine di esecuzione illegittimo - Diritto alla riparazione - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.

Il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione è configurabile anche ove quest'ultima derivi dall'illegittimità, originaria o sopravvenuta, dell'ordine di esecuzione, sempre che la stessa non dipenda da un comportamento doloso o colposo del condannato. (Fattispecie relativa a detenzione sofferta per un **reato coperto da indulto e per un reato depenalizzato**, in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza che aveva escluso il diritto all'indennizzo ravvisando una condotta gravemente colposa nel ritardo dell'istante nell'eccepire l'"abolitio criminis" e l'intervenuto indulto, senza attribuire rilievo all'omessa rilevazione delle medesime evenienze da parte dell'autorità giudiziaria).

Cass. pen., Sez. IV, Sentenza, 01/12/2021, n. 3547 (rv. 282575-01)

Riparazione per l'ingiusta detenzione - **Dichiarazione di incostituzionalità di una norma penale incidente sul trattamento sanzionatorio - Illegittimo rigetto**



della richiesta di rideterminazione della pena in sede esecutiva - Diritto alla riparazione - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie

In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma penale incidente sul trattamento sanzionatorio, sussiste il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione subita in conseguenza dell'illegittimo rigetto, da parte del giudice dell'esecuzione, dell'istanza di rideterminazione della pena alla luce della nuova cornice edittale, essendo ravvisabile un errore dell'autorità procedente che omette di rivalutare la pena alla luce dei nuovi limiti in ragione della sua conformità formale al quadro precedente e a quello sopravvenuto, non venendo in rilievo profili di discrezionalità. (Fattispecie relativa alla detenzione ingiustamente subita per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in conseguenza del rigetto dell'istanza di rideterminazione della pena in sede esecutiva, a seguito della sentenza n. 40 del 2019 della Corte costituzionale). (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO BOLOGNA, 13/01/2021)

Cass. pen., Sez. IV, Sent., (data ud. 21/09/2017) 21/12/2017, n. 57203 -

Periodo di detenzione domiciliare eccedente di 45 giorni rispetto a quello risultante dal riconoscimento da parte del Tribunale di sorveglianza di un periodo di 45 giorni di liberazione anticipata, inizialmente negato dal magistrato di sorveglianza.



Cass. pen., Sez. IV, Sent., (data ud. 07/02/2017) 10/03/2017, n. 11782 –

Ordine di sospensione dell'affidamento in prova adottato per errore (erronea presunzione di colpevolezza dell'affidato in prova in relazione al reato di rapina contestatogli e ritenuto poi privo di fondamento) “... *non vi è alcun motivo per escludere che l'ordine di sospensione della misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali (come del resto di altra misura alternativa) accompagnato ... dall'ordine di accompagnamento in carcere possa dar luogo ad una “ingiusta detenzione” rilevante ai sensi dell'art. 314 c.p.p. ove risulti emesso arbitrariamente (secondo una valutazione ex post). In tale ipotesi, infatti, il condannato già ammesso a fruire di una misura alternativa a quella carceraria viene nuovamente sottoposto a detenzione intramuraria rivelatasi poi ingiustificata e, quindi, ha diritto a che la sua istanza di riparazione sia valutata senza distinzione di sorta.*”

Cass. pen., Sez. IV, Sent., (data ud. 11/10/2017) 25/10/2017, n. 48993

In tema di riparazione per ingiusta detenzione, l'art. 314 c.p.p. deve essere inteso nel senso che è legittimo il diritto all'equa riparazione anche per la detenzione ingiustamente patita a causa di un **errore di calcolo della pena da eseguire**, dovendo il P.M. soprattutto in casi come quello in esame in cui detto errore era stato segnalato dalla difesa del condannato - attivarsi tempestivamente presso il competente Magistrato di Sorveglianza al fine di



consentirgli la tempestiva valutazione dell'istanza di liberazione anticipata. “... alla luce degli interventi della Corte Costituzionale sull'art. 314 c.p.p. e, più in generale, dei principi contenuti nella Carta fondamentale e nelle fonti sovranazionali accolte nel nostro ordinamento, l'interpretazione sistematica dell'istituto della riparazione per ingiusta detenzione non può limitarsi alla casistica espressamente indicata dalla detta disposizione e richiamata dall'ordinanza impugnata, ma deve riferirsi alla generalità delle fattispecie nelle quali la detenzione dell'interessato debba definirsi oggettivamente "ingiusta"”.

Cass. pen., Sez. IV, Sent., (data ud. 30/09/2016) 14/11/2016, n. 47993 (Pittau)

Riparazione per l'ingiusta detenzione - In genere - **Tardiva esecuzione dell'ordine di scarcerazione per liberazione anticipata** - Diritto alla riparazione - Sussistenza - Fattispecie.

La tardiva esecuzione dell'ordine di scarcerazione disposta per liberazione anticipata determina l'ingiustizia della detenzione sofferta fino alla concreta liberazione del detenuto e, pertanto, costituisce titolo per la domanda di riparazione. (Nella fattispecie il ricorrente era stato scarcerato con oltre un mese di ritardo per la tardiva comunicazione al collegio precedente per la rideterminazione della pena dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva concesso quarantacinque giorni di riduzione della pena per liberazione anticipata).



Cass. Sez. IV, n. 30492 del 12/06/2014, Riva –

Ordine di esecuzione relativo a pena già estinta per indulto, sebbene non ancora applicato dal giudice dell'esecuzione.

Roma 29.1.2025

I Componenti osservatorio Errore Giudiziario